

Cass., civ., Sez. II, Ord., 26 gennaio 2024, n. 2502

OMISSIS

Svolgimento del processo

- con ordinanza dell'11.1.2022, il Presidente del Tribunale di X ha rigettato l'opposizione, proposta ex art.170 del DPR 115-2002, dall'Avv. A.A. avverso il decreto di liquidazione del compenso per l'attività svolta in un processo penale, quale difensore di B.B., ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato;
- per quel che ancora rileva in questa, il Tribunale non ha liquidato il compenso per la fase istruttoria, ritenendo che detta fase non si fosse mai svolta in quanto il processo, che aveva tratto origine dall'opposizione a decreto penale di condanna, dopo una serie di rinvii, era stato definito con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione;
- per la cassazione della citata ordinanza, l'Avv. A.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo;
- il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva;
- il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Motivi della decisione

- con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.M. 10.3.2014, n.55, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale ommesso di liquidare la fase istruttoria sull'erroneo presupposto che essa non si fosse svolta, sebbene il difensore avesse depositato una lista testimoniale ed avesse citato i testi, attività, questa, espressamente prevista dall'art.12, comma 3 del D.M. 55 del 2014:
- il motivo è fondato;
- il Tribunale ha escluso il compenso per la fase istruttoria perché il processo penale era stato definito con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, senza considerare che l'art.12, comma 3 del D.M. 55 del 2014 prevede che la fase istruttoria non consiste solo nell'escussione dei testi, acquisizione di documentazione etc., ma comprende anche l'attività preparatoria all'istruttoria, vale a dire "le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche

preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato";

- nel caso di specie, il Tribunale ha ommesso di liquidare la fase istruttoria, benché il ricorrente avesse depositato la lista testimoniale e citato due testi, attività inequivocabilmente compresa nella fase istruttoria;

- il ricorso deve, pertanto, essere accolto;

- l'ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di X in persona di altro magistrato;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di X in persona di altro magistrato;

Conclusioni

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione, in data 16 gennaio 2024

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2024.